

N. 22.

*Processo Verbale
della Tornata 24 Aprile 1863
a Sezioni riunite.*

172

Procedo /
172

L'anno 1863, il giorno 24. Aprile:

Intervennero: S. E. il Presidente Colla, i Presidenti di Sezione Duchoqué e Caccia, i Consiglieri Gamba, Capelli, Maggi, Vignali, Barbaroux, Ferrara, De Thomasis, Rocci, Gazelli, e il Segretario Generale Magliani.

La seduta è aperta alle ore 12 di Francia.

È letto ed approvato l'Atto verbale della tornata precedente.

Il Consig.^{ro} Barbaroux presenta una relazione scritta, la quale è alligata a questo atto verbale, concernente la questione già agitata nella Sezione I.^a della Corte, ad occasione de' Mandati pel pagamento di L. 1000. di maggior assegno a pareggio di Stipendio concesso al sig. Angelo Giovine, già Capo di Ripartimento del disciolto Dicastero di Grazia e Giustizia in Napoli collo stipendio di L. 6120; poscia Segretario Generale dello Economato con L. 5000 Stipendio, e L. 1000. di maggiore assegno; ed ora Capo di Divis.^o del Ministero di Grazia e Giustizia, di 2.^a classe, collo Stipendio di L. 5000, e il maggiore assegno di lire 1000.

S. E. il Presidente propone alla Corte due questioni distinte:

In primo luogo si tratta di vedere se nel caso speciale del Giovine l'assegno delle L. 1000. sia un assegno ex novo,

conceduto dopo il 1.° Ottobre 1862, ovvero si
abbia a considerare come conseguenza
dell'assegno già a lui precedentemente
conceduto come Segretario Generale dell'Econo-
mato, a pareggio dello stipendio di disponi-
bilità di L. 6120. —

Nel solo caso che si ritenga che si tratti di un
assegno nuovo, sorge l'altra quistione: se
la Legge 19 Luglio 1862 vieti la concessione
di assegni a pareggio di stipendio dopo il
1.° Ottobre 1862, secondo l'intelligenza data
dal Ministro delle Finanze agli art. 7. 14. 15
della predetta legge conformemente al
parere espresso dalla Commissione su' Cenni
li degl' impiegati.

Dopo varie osservazioni del Presidente Caccia,
de' Consiglieri Barbaroua, Scialoja, e
Ferrara, e del Presidente Duchoque, la
maggioranza della Corte osserva:

Che il Giovine, come impiegato in disponibi-
lità aveva diritto al collocamento ad un
posto con stipendio eguale a quello che
riceveva nell'impiego soppresso, ovvero,
secondo le provvisori adottate per
molti altri impiegati in disponibilità,
a un maggiore assegno a pareggio del
suo antico stipendio;

Che, allorchando fu nominato Segretario Generale
dell'Economato, ottenne uno stipendio di L. 5₀₀

col maggiore assegno di L. 1000, essendosi conten-
tato della perdita di lire 120. —

Che, quantunque l'Art. 20 del Regolamento 17 Febr. 1861
sull'Economato stabilisca che gl'impiegati di
quell'ufficio non sono impiegati governativi,
pure nell'articolo medesimo è dichiarato che
tanto l'Economo generale, quanto gl'impiegati
del suo uff. godono degli stessi vantaggi degli
impiegati dello Stato; in modo che gli effetti di
tale disposizione non possono giudicarsi differenti
da quelli della disposizione dell'Art. 8.º del Regolam.
13 Dic. dello stesso anno 1861 sulla Cassa Ecclesiastica).

Che, sebbene e lo stipendio e il maggiore assegno
non avessero allora gravato il bilancio dello Stato,
è bene a ritenersi che il Giovine, passando per
disposizione del Governo ad occupare l'ufficio
di Segretario Generale dell'Economato, non perde
nessuno de' vantaggi che gli competevano come
impiegato dello Stato, tra i quali era il mag-
giore assegno a pareggio di stipendio;

Che conseguentemente il maggiore assegno di L. 1000.
accordato al Giovine con R. decreto 25 Gennaio
1863 ad occasione della sua nomina a Capo
di Divisione nel Ministero di Grazia e Giustizia
non è un assegno ex novo, ma la conferma
o riconferma sul bilancio dello Stato dell
maggiore assegno datogli con Decr. 17 maggio
1862 sui fondi dell'Economato Generale, atteso
il diritto del Giovine di conservare l'integrità

del suo stipendio, a termini del R. Decreto
9 Ottobre 1861, che abolì la Suogotenenza;
Che, non trattandosi di nuovo assegno concesso
dopo il 1.º Ottobre 1862, rendesi superfluo, nel
caso del Giovine, il discendere all'esame della
seconda questione sulla intelligenza degli arti-
coli 7, 14 e 15 della Legge 19 Luglio 1862;
Che finalmente il Regio decreto 25 Gennaio 1863
portante il predetto assegno fu registrato
alla Corte dei Conti;

Per queste considerazioni la Corte, a mag-
giorità di voti, essendo dissidenti i Consi-
glieri Barbaroux, Rocci e Vignali, deli-
bera che si dia corso a' mandati.

Risolta la questione speciale relativa al Giovine
la Corte si riserva di discutere l'altra, re-
lativa alla legittimità delle concessioni
di maggiori assegni a pareggio di stipen-
dio, posteriori al 1.º Ottobre 1862, allorché
si presenterà un caso concreto, la disamina
del quale rimane fin'ora stabilito che
dovrà essere sottoposta alla Corte plenaria.
Si osserva nel tempo stesso che, quando tutti
i Ministri fossero di avviso nella intel-
ligenza data da quello delle Finanze alla
Legge sui Cumuli, venendo per autorità
del Governo rivocati i decreti di conces-
sione, rettificati i ruoli, e impedita la

spedizione dei mandati, non potrà praticamente avvenire che la Corte si trovi nel caso e nella necessità di dare alcun giudizio e di esercitare le sue attribuzioni.

E spero la Corte approva, secondo la proposta di S. E. il Presidente, che per norma di essa si richiegga il Ministro delle Finanze di far noto se di accordo tra tutti i Ministeri s'intenda di promuovere la revocazione di Decreti di concessione, e di far cessare qualunque disposizione di pagamento de' mentovati assegni conceduti dopo il 1.° Ottobre 1862. — Dopo questi schiarimenti potrà meglio risultare se sia il caso che la Corte si occupi dell'esame della questione anzidetta.

La seduta è tolta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

Il Segretario generale
Magnani